

**DETERMINA DEL DIRETTORE  
N. 82 del 21 agosto 2024**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DELL'AZIENDA SOCIALE CREMONESE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023. CIG: B293743ED9**

**Premesso che**

- si rende necessario l'affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP), ai sensi del D.lgs. n.81/2008, per il Servizio Prevenzione Rischi dell'Azienda Sociale Cremonese, comprensivo del servizio di supporto in materia di sicurezza e della redazione di documenti di valutazione di rischi specifici per 3 anni, con facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni per ulteriori 3 anni;
- si è proceduto con un'indagine informale del mercato alla ricerca di soggetti dotati della necessaria professionalità per eseguire tale servizio, contattando SIAM. s.r.l. a socio unico con sede nel Comune di CREMONA Prov. CR CAP 26100 Via Dante Ruffini n. 22 C.F. 01180890194 P. I.V.A. 01180890194;
- il costo offerto per l'esecuzione delle attività sopra elencate è pari ad euro 10.000,00 IVA esclusa con possibilità di rinnovo triennale alle medesime condizioni contrattuali, e così per complessivi €20.000,00 IVA esclusa;

**Accertato** che per l'appalto in oggetto non sussiste interesse transfrontaliero certo;

**Dato atto che**, considerato l'importo del presente affidamento (inferiore a euro 140.000), per lo svolgimento dello stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.lgs. 36/2023;

**Accertato** che la citata tipologia di servizio non risulta essere presente nelle convenzioni di Consip S.p.A.

**Visti:**

- art. 50 del d.lgs. 36/2023 che disciplina le procedure sotto soglia;
- art. 1, comma 450, della l. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della l. 145/2018, il quale dispone che i comuni e i loro enti strumentali sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;

- art. 58 del d.lgs. 36/2023 che stabilisce che per favorire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, gli appalti sono suddivisi in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata;
- art. 3 della l. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il d.lgs. 33/2013 e l'art. 28 del d.lgs. 36/2023, in materia di Amministrazione trasparente;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art.58 del d.lgs. 36/2023, il presente appalto non è stato suddiviso in lotti poiché potrebbe essere di ostacolo ad una corretta esecuzione dell'appalto;

**Ritenuto**, pertanto, di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023;

**Dato atto** che si è proceduto all'affidamento dell'appalto mediante richiesta di preventivo sulla piattaforma telematica Sintel;

**Constatato che:**

- dai controlli effettuati, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023;
- l'operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;
- **Ritenuto** di affidare il servizio al suddetto operatore economico per l'importo di € 10.000,00 IVA esclusa, con opzione di rinnovare il contratto per ulteriori 3 anni per un importo pari a quello in oggetto, e così per complessivi €20.000,00 IVA esclusa;

**Dato atto** che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);

**Dato atto altresì** che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del d.lgs. 267/2000:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP);
- l'oggetto del contratto è il servizio di di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP);
- il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio sul portale Sintel;

**Dato atto** che l'appalto è stato registrato con CIG B293743ED9;

**Accertato** che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9 comma 1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

**Considerato** che:

- il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 36/2023 è il dott. Graziano Pirota, Direttore Generale dell'Azienda Sociale Cremonese;
- il suddetto RUP è anche responsabile del procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della legge 241/90;

**Dato atto** dell'adeguatezza del contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto;

## DETERMINA

Per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

- 1) di **affidare** il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) all'operatore economico SI.AM. s.r.l. a socio unico con sede nel Comune di CREMONA Prov. CR CAP 26100 Via Dante Ruffini n. 22 C.F. 01180890194 P. I.V.A. 01180890194;
- 2) di **confermare** l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del DUVRI;
- 3) di **dare atto** che sono state positivamente esperite le verifiche sull'operatore economico affidatario al fine di attestare il possesso dei requisiti e l'assenza dei motivi di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del d.lgs. 36/2023;
- 4) di **esonere** l'operatore economico dal deposito della cauzione definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del d.lgs. 36/2023, dando atto che l'O.E. è stato debitamente informato sull'applicazione dell'esonero, al fine di presentare un'offerta migliorativa;
- 5) di **procedere** alla stipula del contratto sul portale SINTEL mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- 6) di **disporre** la nomina del Responsabile del progetto in persona del Dott. Graziano Pirota, Direttore dell'Azienda Sociale Cremonese, e che dalla documentazione agli atti acquisita, relativamente al medesimo non sussistono le cause di incompatibilità e di astensione previste dalla normativa;
- 7) di **adempiere**, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 36/2023;

- 8) di **disporre**, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023.

Il Direttore Generale  
Dott. Graziano Pirotta



## **CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DELL’AZIENDA SOCIALE CREMONESE**

### **Art. 1**

#### **Oggetto del servizio**

L’appalto ha per oggetto l’affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione rischi (RSPP), ai sensi del D.lgs. n.81/2008, per il Servizio Prevenzione Rischi dell’Azienda Sociale Cremonese, comprensivo del servizio di supporto in materia di sicurezza e della redazione di documenti di valutazione dei rischi specifici.

Le finalità che l’Azienda intende perseguire sono connesse all’esigenza di tutelare la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del proprio personale ed in particolare l’analisi e la valutazione dello stato di conformità del contesto rispetto al dettato normativo del D.Lgs.n.81/2008 s.s.m.i..

### **Art. 2**

#### **Modalità di espletamento del servizio**

Nello specifico l’incarico comprende:

- Attività di supporto ai vari referenti di processo i quali hanno diretta responsabilità nella realizzazione di effettive condizioni di sicurezza e comportamenti finalizzati allo svolgimento dell’attività in condizioni di sicurezza;
- La tenuta dei rapporti con le autorità di controllo, quando necessaria;
- La tenuta dei rapporti con il RLS;
- Organizzazione e partecipazione riunione periodica ex art. 35 d.lgs. 81/08 e stesura del verbale;
- Analisi degli infortuni/mancati infortuni;
- Individuazione delle necessità di aggiornamento documentale che si renderanno necessarie in relazione a nuovi obblighi legislativi;
- Individuazione delle necessità di aggiornamento formativo che si renderanno necessarie in relazione a nuovi obblighi legislativi, periodicità imposte dalla normativa cogente;
- Gestione delle scadenze relative all’aggiornamento documentale e formativo;
- Aggiornamento legislativo attraverso comunicazioni, newsletter, assistenza continuativa su richiesta a mezzo telefono, e-mail;
- Predisposizione documento di valutazione dei rischi;
- Predisposizione documento di valutazione del rischio da stress lavoro correlato mediante la metodologia descritta nelle Linee Guida INAIL.

### **Art. 3**

#### **Durata contrattuale**

L’appalto disciplinato dal presente Capitolato ha la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di stipula del contratto con possibilità di rinnovo triennale.

Il contratto verrà stipulato mediante scambio lettere commerciali sulla piattaforma Sintel.

### **Art. 4**

#### **Importo presunto dell’appalto**

L’ammontare massimo presunto del servizio in oggetto è previsto in **€ 10.000,00**, IVA di legge esclusa. L’importo verrà corrisposto a misura in base ai servizi che verranno richiesti durante l’intero periodo contrattuale.

Per i singoli servizi verrà corrisposto il relativo importo, così come previsto di seguito:

- Incarico Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione € 800,00/anno per un tot 2400,00
- Stesura del documento di valutazione dei rischi: € 1.000,00;
- Stesura del documento di valutazione del rischio da stress lavoro correlato: € 450,00;
- Stesura del documento di valutazione del rischio da stress lavoro correlato: € 450,00;
- Predisposizione DUVRI: €130,00
- Stesura Piano di emergenza € 800,00;
- Predisposizione procedura gestanti € 120,00;
- Predisposizione documento di valutazione dei rischi per la tutela dei minori € 120,00.

I costi relativi agli oneri della sicurezza sono pari a 0 (zero).

Il CCNL applicato è terziario commercio/servizi

#### **Art. 5**

##### ***Luogo di prestazione del servizio***

L'espletamento del servizio avverrà presso le sedi dell'Azienda Sociale Cremonese e presso la sede Srl a socio unico.

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare l'estensione e/o il numero degli immobili e/o il numero di e l'aggiudicatario si impegna ad espletare le prestazioni richieste nel presente capitolato per maggiori superfici e/o il maggior numero di immobili e/o un maggior numero di lavoratori, agli stessi e condizioni previsti dal presente capitolato.

#### **Art. 6**

##### ***Avvio dell'esecuzione del contratto***

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 7**

##### ***Variazioni entro il 20 per cento***

L'entità del servizio, indicata nel presente capitolato e nella richiesta di offerta, ha per l'Azienda indicativo.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'esecutore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà avere il diritto alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 8**

##### ***Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore***

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è decisa dal Responsabile del progetto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Responsabile del progetto lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Responsabile del progetto.

## Art. 9

### **Modifiche contrattuali**

Sono ammesse modifiche contrattuali nei modi e nei limiti di quanto statuito dall'art. 120 del d.lgs. 36/2023. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà opporre il diritto alla risoluzione del contratto.

## Art. 10

### **Sospensione dell'esecuzione del contratto. Verbale di sospensione**

Il Responsabile del progetto ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto in presenza di circostanze particolari che impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata:

a) per ragioni di necessità di pubblico interesse tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;

b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appaltatore esegua utilmente a regola d'arte.

Il Responsabile del progetto del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Responsabile del progetto redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato in considerazione della durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del d.lgs. 36/2023.

## Art. 11

### **Verifica di conformità**

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

## Art. 12

### **Inadempimenti e penali**

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carenza o di incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice le seguenti penali:

**a) penale per ritardo:** la stazione appaltante procede ad applicare una penale calcolata in misura compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione alle conseguenze legate al ritardato adempimento.

Le penali per ritardo non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Tali penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo del saldo in sede di verifica di conformità.

**b) penale per inadempimento:** La penale per l'inadempimento è quantificata dalla stazione appaltante in misura variabile tra il 2 e il 5% dell'ammontare netto contrattuale. Nell'applicare la penale,

appaltante tiene conto della gravità dell'inadempimento penale per l'inadempimento non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale. Tali penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo del saldo in sede di verifica di conformità.

In ogni caso, le penali di cui alle lett. a) e b) del presente articolo, complessivamente considerate, non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale. In caso di superamento il contratto è risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc.

Il responsabile del progetto, con nota indirizzata al Dirigente, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente.

### **Art. 13** **Risoluzione**

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122/36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni ai servizi regolarmente eseguiti.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Responsabile del progetto, per mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali giustificazioni. Decorso il suddetto termine, la stazione appaltante, qualora non ritenga valide le giustificazioni, avrà facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 15 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 130;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio appaltato, potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni.

ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che la società dovrà sostenere per il rimanente contrattuale.

#### **Art. 14**

##### **Recesso**

La società si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario per posta elettronica certificata. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte della società delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del d.lgs. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

#### **Art. 15**

##### **Pagamento delle fatture**

I pagamenti saranno effettuati entro le scadenze previste in ogni singola richiesta, avendo a riferimento la data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente canale univoco ufficio: UFYI2D, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di pagamento decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.

L'accertamento di conformità deve concludersi entro trenta (30) giorni dall'esecuzione del servizio.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dalla società qualora difficoltà tecniche attribuibili alla piattaforma informatica degli utenti previdenziali non attribuibili alla società medesima impediscano l'acquisizione del DURC.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva presso Banche o Poste Italiane. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra e, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso conto. L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto. Il codice CIG relativo al servizio di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, deve essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dall'aggiudicatario in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolverà agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo.

#### **Art. 16**

##### **Revisione prezzi del servizio**

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto.

La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, e che operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto, in maniera prevalente.

La richiesta di revisione in aumento del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla richiesta medesima. Il provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto della richiesta o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere, sarà comunicato all'aggiudicatario. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

### **Art. 17**

#### ***Nuove convenzioni Consip***

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in L. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

La società eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e con preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso la società provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le prestazioni eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

### **Art. 18**

#### ***Spese contrattuali***

Trattandosi di affidamento diretto di importo inferiore ad € 40.000,00, il contratto è esente dall'imposta di cui all'art. 18, comma 10 e dell'Allegato I.4 del d. Lgs. 36/2023.

Il contratto verrà concluso mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio.

### **Art. 19**

#### ***Divieto di cessione del contratto e subappalto***

È fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto derivante dal presente appalto a pena di nullità della cessione stessa.

In considerazione della particolarità dei servizi oggetto del presente appalto è vietata qualsiasi forma di subappalto.

In caso di violazione delle norme indicate in precedenza, fermo restando il diritto della Stazione appaltante al risarcimento di ogni danno e spesa, il Contratto si risolverà di diritto.

### **Art. 20**

#### ***Completamento delle prestazioni nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato***

In tutti i casi di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato, ai sensi dell'art.124, comma1, del d.lgs.36/2023, la stazione appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni, se tecnicamente ed economicamente possibile.

La stazione appaltante si riserva di disporre il nuovo affidamento alle condizioni proposte dal soggetto economicamente interpellato.

### **Articolo 21**

#### ***Personale addetto al servizio***

La ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza ed applicazione di tutte le norme relative alle responsabilità antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente.

La ditta aggiudicataria sarà sempre direttamente responsabile per tutti gli eventuali danni di qualsiasi natura che per fatto suo, dei suoi dipendenti o dei suoi mezzi, venissero arrecati a persone o cose, sia all'amministrazione che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo sollevata l'amministrazione appaltante da ogni responsabilità e onere.

Per l'esecuzione del Servizio, l'appaltatore dichiara che il proprio personale assegnato all'esecuzione del servizio, è, e sarà, impiegato regolarmente e denunciato in conformità alla legislazione applicabile.

L'appaltatore dichiara, altresì, di avere regolarmente versato, e di impegnarsi a versare, gli oneri con previdenziali ed assicurativi, nonché le ritenute fiscali ed i trattamenti retributivi relativamente al personale.

Peraltro, nell'ipotesi in cui l'appaltatore abbia l'intenzione di ricorrere a personale di nazionalità estera per eseguire i servizi, l'appaltatore garantisce e certifica che tale personale sarà autorizzato a svolgere il servizio professionale e disporrà dei necessari titoli di lavoro e permessi di soggiorno durante lo svolgimento del servizio.

Il tutto restando salvo ed impregiudicato, in caso contrario, il diritto dell'Azienda di risolvere il Contratto.

#### **Art. 22**

##### ***Responsabilità e copertura assicurativa***

L'impresa aggiudicataria è direttamente responsabile di fronte a terzi dei danni arrecati sia a persone o cose, causate in esecuzione del servizio, derivanti da cause ad essa imputabili di qualsiasi natura, o risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compensi da parte dell'Azienda Sociale Cremonese.

L'impresa aggiudicataria si impegna e si obbliga a tenere indenne la Stazione appaltante da ogni e da ogni onere o responsabilità verso terzi verificatasi in dipendenza e/o nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente capitolato, da qualsivoglia causa determinati.

L'impresa aggiudicataria esonera la Stazione appaltante da ogni responsabilità per danni che possono derivare direttamente o indirettamente da fatto doloso o colposo dei propri dipendenti e/o collaboratori. A tale scopo l'appaltatore dovrà stipulare e mantenere in vigore per tutta la durata dell'affidamento a suo carico, presso primaria compagnia assicurativa, idonea polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.

L'impresa dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto, copia conforme della polizza assicurativa sottoscritta, impegnandosi a mantenere in vigore e non modificare il contenuto di tale polizza per tutta la durata del contratto.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'impresa potrà dimostrare l'esistenza di un'assicurazione RCT, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate.

In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Azienda Sociale del Cremonese.

#### **Art. 23**

##### ***Segreto d'ufficio***

L'aggiudicatario obbliga se stesso ed i propri collaboratori e/o prestatori d'opera a non divulgare né a diffondere alcuna notizia concernente le attività oggetto del contratto, che possa arrecare pregiudizio all'Azienda Sociale Cremonese. È fatto espresso divieto all'aggiudicatario, di procedere nell'interesse proprio o di terzi a pubblicità o a comunicazioni di natura riferita all'incarico oggetto del contratto, salvo espressa autorizzazione del committente.

#### **Art. 24**

##### ***Foro competente***

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria deve comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Cremona.

#### **Art. 25**

##### ***Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici***

Gli obblighi di condotta previsti dal “Codice etico e comportamentale”, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 25/06/2024 ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa aggiudicataria dell’appalto.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori o contraenti del suindicato Regolamento da società o comunicerà all’impresa aggiudicataria, mediante apposita comunicazione, l’indirizzo URL del sito della società in cui il menzionato “Regolamento” è pubblicato all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”.

### **Art. 26**

#### **Normativa di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

### **Art. 27**

#### **Riservatezza**

Facendo riferimento all’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è Azienda Sociale del Cremonese ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: [aziendasocialecr@pec.it](mailto:aziendasocialecr@pec.it) - tel. 0372 803430 e-mail [protocollo@aziendasocialecr.it](mailto:protocollo@aziendasocialecr.it);
- b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPO DPO) è il Dott. Susanna Vanni, Via Pontida, 9, 20063 Cernusco sul Naviglio (MI); mail [dpo@aziendasocialecr.it](mailto:dpo@aziendasocialecr.it)
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e il rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l’interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2, lett. b) tra i quali di chiedere l’accesso al trattamento (sopra citato) l’accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori di Azienda Sociale del Cremonese implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. I dati non potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.lgs. n. 36/2023 e della L. n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla normativa in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Via Venezia n. 11, cap. 00187, Roma - Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lett. f) del Regolamento (UE) 2016/679.

**Il Direttore Generale**  
**Dott. Graziano Pirota**

Inviata tramite SINTEL

Spett.le  
**SI.AM. s.r.l.**  
Via Dante Ruffini n. 22  
26100, Cremona  
C.F. 01180890194  
P. I.V.A. 01180890194

pec: [siamservizi@pec.it](mailto:siamservizi@pec.it)

**Oggetto: LETTERA DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DELL'AZIENDA SOCIALE CREMONESE - CIG: **B293743ED9****

Con la presente si comunica che con determinazione del Direttore n. 82 del 21/08/24 l'appalto in oggetto è stato affidato a codesta ditta, alle condizioni tecniche ed economiche riportate nel capitolato speciale d'appalto, il tutto come definito nella documentazione trasmessa sul portale SINTEL (id 186924546).

Al fine di formalizzare il rapporto negoziale, si prega di ritornare firmata digitalmente l'allegata lettera di accettazione.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale  
(Dr. Graziano Pirotta)  
*Firmato digitalmente*



Spett.le  
**Azienda Sociale Cremonese**  
Via S. Antonio del Fuoco 9/A  
26100, Cremona (CR)

**Oggetto: LETTERA DI ACCETTAZIONE RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DELL’AZIENDA SOCIALE CREMONESE - CIG: B293743ED9**

Con riferimento alla vostra lettera di affidamento della prestazione in oggetto, trasmessa a mezzo Sintel, si accettano le condizioni tecniche ed economiche riportate nel capitolato speciale d’appalto, il tutto come definito nella documentazione trasmessa sul portale Sintel (id 186924546).

Distinti saluti.

Il Legale Rappresentante  
Scandolara Igori